UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit Allianz My Care Impresa

Responsabilità civile della proprietà

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Edizione 535 - 10/01/2026

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

"UniCredit Allianz My Care Impresa", è distribuito da UniCredit

Assicurazione contro i danni

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UniCredit Allianz My Care Impresa – Responsabilità civile della proprietà

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione dei fabbricati/locali assicurati.

Che cosa è assicurato?

✓ UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose secondo la Soluzione di seguito indicata.

La copertura contiene le seguenti garanzie:

- ✓ Responsabilità civile della proprietà del fabbricato;
- ✓ Responsabilità civile per danni da incendio.

L'assicurazione è prestata entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".

Che cosa non è assicurato?

✗ Per tutte le garanzie è esclusa la responsabilità per fatti inerenti la proprietà e la conduzione del fabbricato/locali diversi da quelli indicati in Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".

Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". E' prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie** il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nel DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?" e nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Dove vale la copertura?

La copertura vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare immediatamente UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit, tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN, carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia oppure carta prepagata UniCreditCard Business Easy, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
Il premio è comprensivo delle imposte.

Adeguamento del premio
Le somme assicurate, i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale – solo se superiore – calcolata rapportando l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio) all'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.
Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data della sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata in Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la copertura?

La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: È possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, recandosi presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'assicurazione almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: Se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.
Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Diritto di ripensamento: Il Contraente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, ha la facoltà di recedere dalla stessa e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, recarsi presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'assicurazione oppure inoltrare direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit Allianz My Care Impresa – Responsabilità civile della proprietà"

10/01/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3; 20145 Milano; Tel. 800116633; sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it ;PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato 2024, il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari al 243%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.unicreditallianzassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (di seguito UAA) è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente puntualmente indicate nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio delle coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (di seguito CDA) alla Sezione "Che cosa è assicurato", pagina 6 e seguenti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le garanzie aggiuntive

Per i contenuti di dettaglio delle singole garanzie, si rimanda alle CDA e in particolare Sezione 2:

Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività art. 2.3.1 pag. 7**; Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale** art. 2.3.2 pag. 7.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	**Non sono considerati terzi: a)** il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato. Non è inoltre considerato terzo qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; **b)** se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime; **c)** i Prestatori di lavoro e/o la Manodopera distaccata che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
	Responsabilità civile per danni da incendio La copertura non opera per i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

La copertura **non opera per: a)** trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; **b)** rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile; **c)** inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; **d)** umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali; **e)** lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; **f)** interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali,

artigianali, agricole, di servizi, professionali; **g)** punitivi di qualsiasi natura; **h)** ascrivibili direttamente o indirettamente: all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti

Garanzia Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	
Responsabilità civile della proprietà del fabbricato Responsabilità civile per danni da incendio	Franchigia Frontale a scelta fra euro 250, 500, 750, 1000, 1500 determinata in sede di stipulazione
Danni da spargimento di acqua e rigurgito fognature	Scoperto 10%, minimo euro 500
Danni da spargimento d'acqua derivanti da conduzione	Scoperto 10%, minimo euro 500
Garanzie aggiuntive	
Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi	Scoperto 10%, minimo euro 500 (se massimale compreso fra euro 100.000 e 500.000) o 1.500 (se massimale euro 1.000.000)
Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale	Scoperto 10%, minimo euro 2.500

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese (con fatturato annuo alla sottoscrizione fino a 7.000.000 di euro e sede legale e ubicazione nel territorio della Repubblica italiana), titolari o contitolari di un conto corrente UniCredit, o, in caso di persona fisica, anche di una carta UniCredit ricaricabile con IBAN, in relazione al fabbricato/i nel quale/i vengono svolte attività inerenti i seguenti settori: commercio al dettaglio; commercio all'ingrosso, intermediari del commercio, depositi commerciali; commercio di veicoli, natanti, carburanti e lubrificanti, compresa manutenzione; ristorazione; aziende manifatturiere; servizi; edilizia.
Il prodotto è rivolto a persone fisiche o giuridiche che vogliono assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati o dei locali indicati in Polizza, fino ad un massimo di 5 ubicazioni.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • lettera inviata ad UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano • tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it UAA è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UAA, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con una lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell'Intermediario stesso. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione "I nostri servizi-Reclami".
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, Info su: **www.ivass.it**. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UAA.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato:** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere:** Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi:** Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. **Detraibilità fiscale dei premi:** In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. **Tassazione delle somme percepite:** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone. In caso di beneficiario persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle

	disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE.

Assicurazioni

UniCredit Allianz My Care Impresa

Responsabilità civile della proprietà

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Edizione 535 - 10/01/2026

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

"UniCredit Allianz My Care Impresa", è distribuito da UniCredit

Puoi contattare

Per informazioni il Servizio Clienti UniCredit
al Numero Verde: **848.88.00.88**

Per Sinistri e Assistenza
il Numero Verde **800.89.41.36**

INDICE

GLOSSARIO **4**

1 – INTRODUZIONE **6**

Art. 1.1 – Il presente Ambito di rischio e la relativa Soluzione 6

2 – CHE COSA E' ASSICURATO **6**

Art. 2.1 – Cosa assicuriamo 6

Art. 2.2 – Le garanzie base 6

Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive 7

3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO **7**

Art. 3.1 – Persone non considerate terzi 7

Art. 3.2 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per danni da incendio 7

4 – LIMITI DI COPERTURA **7**

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie 8

5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA **8**

Art. 5.1 – Validità territoriale 8

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO **8**

Art. 6.1 – Obblighi 8

Art. 6.2 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza 8

Art. 6.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori 8

Art. 6.4 – Assicurazione parziale per la garanzia Responsabilità civile della proprietà del fabbricato 9

7 – PREMIO **9**

Art. 7.1a – Calcolo del Premio 9

Art. 7.1b – Pagamento del Premio 9

Art. 7.2 – Adeguamento automatico annuale 9

Art. 7.3 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro 9

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO **9**

Art. 8.1 – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio 9

Art. 8.2 – Tacito rinnovo 10

Art. 8.3 – Recesso in caso di Sinistro 10

Art. 8.4 – Diritto di ripensamento 10

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI **10**

Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 10

Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori 10

Art. 9.3 – Aggravamento del rischio 10

Art. 9.4 – Diminuzione del rischio 11

Art. 9.5 – Oneri fiscali 11

Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 11

Art. 9.7 – Rinvio alle norme di legge 11

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di Assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: il soggetto, identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Evento Cyber: per Evento Cyber si intende
- violazione della privacy e dei dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico.
- violazione del sistema informatico: l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i dati stessi.

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso, ove espressamente prevista.

Franchigia frontale: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso, applicata a qualsiasi danno risarcibile a termini della presente copertura assicurativa, tranne sulle garanzie che, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono prestate con uno Scoperto o una Franchigia propria.

Indennizzo: la somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in caso di Sinistro.

Intermediario: UniCredit S.p.A.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. entro il Massimale e che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Manodopera distaccata: la manodopera che l'Assicurato, in qualità di azienda distaccataria, riceve temporaneamente in distacco ai sensi e per gli effetti del D.lgs 276/2003.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.

Periodo di assicurazione: il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, anche se distaccati temporaneamente presso altra azienda ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 276/2003 e successive modifiche e integrazioni. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro anche gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti, i corsisti nonché i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.
Sono esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Responsabilità civile della proprietà", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta

dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Soluzione: la combinazione di garanzie che compongono l'Ambito di rischio.

Ubicazione: l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio. Sono compresi:

- le pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire il fabbricato e/o i locali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, inclusi giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici;
- i locali che non costituiscano pertinenze, sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.: l'impresa di assicurazione.

Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

1 – INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di Assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 – Il presente Ambito di rischio e la relativa Soluzione

L'Ambito di rischio **"Responsabilità civile della proprietà"** è costituito dalla Soluzione "Plus", composta dalle garanzie "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato" e "Responsabilità civile per danni da incendio".
Le suddette garanzie possono essere estese ai locali, di proprietà dell'Assicurato, destinati a civile abitazione selezionando l'opzione "Estensione ai locali adibiti ad abitazione".
Inoltre la Soluzione può essere arricchita con le garanzie aggiuntive disciplinate dall'art. 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

2 – CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.
La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro i Massimali riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio,** con **l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie, della Franchigia frontale e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

Art. 2.1 – Cosa assicuriamo

La copertura assicurativa tiene indenne l'Assicurato, come identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio di quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a quanto disciplinato dagli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti. La copertura vale anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.

Art. 2.2 – Le garanzie base

Sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono, indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.2.1 – Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà e conduzione del fabbricato o dei locali riferiti all'Ubicazione.
La copertura assicurativa comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante da:

- danni da spargimento d'acqua inerenti:
  - la conduzione del fabbricato o dei locali riferiti all'Ubicazione;
  - la proprietà, conseguenti esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- lavori di manutenzione ordinaria dei suddetti fabbricati o locali riferiti all'Ubicazione;
- committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, eseguiti in conformità al decreto stesso. La garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori**, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.** Si precisa, che la copertura della committenza dei lavori di straordinaria manutenzione è prestata a parziale deroga di quanto disciplinato all'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera e).

La responsabilità civile della proprietà del fabbricato si intende operante per:

- l'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
- eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.2.2 – Responsabilità civile per danni da incendio

Questa garanzia comprende i danni a cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute nell'ambito del fabbricato o dei locali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.2.3 – Estensione ai locali adibiti ad abitazione *(Valido se richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio l'estensione di garanzia ai locali adibiti ad uso abitazione)*
La copertura si estende ai locali destinati a civile abitazione, relativi all'Ubicazione, di proprietà dell'Assicurato**.**

Art. 2.2.4 – Azioni di rivalsa INPS
La copertura vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 222/1984 e successive modifiche e integrazioni; **sono escluse le azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi**.

Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive
Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo e sono operanti solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 – Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi
A parziale deroga dell'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera f), la copertura è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali **purché esclusivamente conseguenti a Sinistro indennizzabile**.

Art. 2.3.2 – Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera c) la copertura vale per i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.**
Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose e persone escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

Art. 3.1 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato. Non è inoltre considerato terzo, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
c) i Prestatori di lavoro e/o la Manodopera distaccata che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono tuttavia considerati terzi:
- i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata.
- **limitatamente alle sole lesioni personali**, i soggetti di cui alla lettera a) che **sulla base di un rapporto contrattuale in regola con le normative vigenti**, svolgano la propria attività professionale intellettuale o di prestazione d'opera o di servizi, diversa dall'Attività dichiarata, in favore dell'Assicurato.

Art. 3.2 – Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per danni da incendio
La copertura non è operante per i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

4 – LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito

di rischio.

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per:

a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
b) rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
c) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
d) umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali fatto salvo quanto disciplinato in tema di danni da spargimento d'acqua all'articolo 2.2.1 "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato";
e) lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
f) interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;
g) punitivi di qualsiasi natura;
h) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:
   - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
   - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 – Validità territoriale

La copertura assicurativa vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana.

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione.

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi **è tenuto a contattare** immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36. L'operatore procederà all'identificazione dell'Assicurato al quale fornirà il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica.

L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato **sono tenuti altresì a:**

- **informare** immediatamente UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Art. 6.2 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, **in base a quanto previsto dall'art. 1917 codice civile.**

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **non riconosce le spese** sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici se non siano da essa designati e **non risponde** di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 6.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve **darne avviso**, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo

corrisposto. In caso di richiesta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

Art. 6.4 – Assicurazione parziale per la garanzia Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

Nel caso in cui, dalle stime effettuate al momento del Sinistro, risulti che il Valore a nuovo di ricostruzione del fabbricato eccede il valore dichiarato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio preso come elemento per il calcolo del Premio, **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. risponde del danno in proporzione pari al rapporto esistente tra il Valore a nuovo di ricostruzione del fabbricato indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e quello risultante al momento del Sinistro**.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., tuttavia, rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 10%, elevato al 20%, se richiamato in Scheda di Polizza l'"Adeguamento automatico annuale" di cui all'articolo 7.2.

Nel caso in cui il suddetto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

7 – PREMIO

Art. 7.1a – Calcolo del Premio

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, il Premio è convenuto sulla base del valore di ricostruzione del fabbricato, che dovrà corrispondere al Valore a nuovo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.1b – Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit, tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN, carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia oppure carta prepagata UniCreditCard Business Easy, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 – Adeguamento automatico annuale

Le Somme/massimali assicurati, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa**, della percentuale **– solo se superiore – calcolata rapportando** l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.3 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.3 "Recesso in caso di Sinistro" UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1 – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità**, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua

a produrre i propri effetti.
Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa** a partire dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.
La copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate.
Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit S.p.A., la copertura assicurativa prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale risoluzione della Polizza.

Art. 8.2 – Tacito rinnovo

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura** di durata non inferiore a un anno **è prorogata per un anno e così successivamente.**
La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata recandosi presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'assicurazione. La disdetta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. deve essere comunicata al Contraente mediante lettera raccomandata.

Art. 8.3 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.**
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera d-bis di cui al D.Lgs. 206/2005.
Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui a questo articolo.

Art. 8.4 – Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – **trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto**. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, recarsi presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'assicurazione oppure inoltrare direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).
Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto, si considera la data della comunicazione all'Intermediario oppure la data dell'invio della raccomandata A/R. Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, **nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.

Art. 9.3 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 9.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.

UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 –Fax +39 027216.5078
unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it
CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 - Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 – Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.